



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 12 Novembre 2013

LE RICHIESTE CONAPO AL PARTITO DEMOCRATICO

Collegli, mercoledì 6 novembre il Conapo è stato ricevuto dal Partito Democratico in merito alla legge di stabilità 2014, con all'ordine del giorno:

- 1) Valutazione contenuti della legge per il comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico
- 2) Discussione presentazione emendamenti
- 3) Varie ed eventuali.

Erano presenti i sindacati dei vigili del fuoco e delle forze di polizia.

Sul sito internet del Conapo è possibile ascoltare l' **audio dell'intervento del segretario generale Conapo Antonio Brizzi**, al seguente link:

<http://www.conapo.it/new/bacheca-sindacale/2918-il-conapo-nella-sede-del-partito-democratico-per-sollecitare-misure-in-favore-dei-vvf.html>

Oltre alle richieste di perequazione dei trattamenti retributivi e pensionistici dei vigili del fuoco con le altre forze di polizia, a margine della riunione, il Conapo ha consegnato all' On.le Emanuele Fiano, responsabile della consulta sicurezza del PD, una serie di emendamenti con richiesta di farli presentare al Senato ove è in discussione la legge di stabilità per il 2014.

Oltre poi alla necessità dello sblocco delle assunzioni, il Conapo ha segnalato anche le seguenti necessità di parificazione a istituti già concessi alle forze di polizia:

- 1) Emendamento per trattamenti retributivi aggiuntivi dovuti a causa di servizio.
- 2) Emendamento per agevolazioni fiscali prima casa.
- 3) Emendamento per la consultazione anche dei sindacati dei vigili del fuoco insieme ai sindacati delle forze di polizia e Cocer delle forze armate in sede di previsione dei documenti di bilancio e stabilità (cosicché anche i sindacati dei vigili del fuoco possano essere presenti e tutelare i VVF durante le decisioni degli stanziamenti).

Alleghiamo il testo degli emendamenti presentati dal Conapo al PD, così come predisposti dall'ufficio legale Conapo, che si vanno ad aggiungere alle ulteriori richieste.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Allegati: n. 3



PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO - A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

EMENDAMENTO

Dopo l'art. X, inserire il seguente:

Art. X-bis

(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 60.000,00 per l'anno 2013, e ad euro 150.000,00 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

MOTIVAZIONE: L'art. 70 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, rubricato "Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio" in origine destinato a tutti i dipendenti pubblici, in sede di conversione nella legge 6 agosto 2008 n.133, fu modificato aggiungendo il seguente comma: <<1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa>>.

Successivamente il comma fu sostituito dall'articolo 2159, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che recita: <<All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare".>>

L'art. 1801 del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 rubricato "Scatti per invalidità di servizio" recita quanto segue:

<<Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;

b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria>>

In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dal 1^a gennaio 2009 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a differenza di forze armate e forze di polizia, non si applica più il relativo beneficio. L'emendamento pone fine ad una ingiustificata disparità di trattamento tra Corpi dello stato deputati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica e parimenti sottoposti ad elevato rischio di infortuni e decessi per servizio, ed è congruente con il riconoscimento della specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010. Si noti che i vigili del fuoco, come anche le forze di polizia ed i militari non sono assoggettati alla tutela INAIL, pertanto a fronte di questa penalizzazione risultano essere i meno tutelati di tutto il pubblico impiego per quanto riguarda infortuni e malattie dipendenti da causa di servizio, una cosa inaccettabile verso questi servitori dello stato con estrema abnegazione.

COPERTURA FINANZIARIA: La copertura appare essere molto contenuta, all'incirca 150 mila euro l'anno, tenuto conto che l'ambito è circoscritto al solo personale del corpo e che l'aumento grava in misura minore rispetto ad un appartenente alle forze di polizia, posto che l'1,25 ed il 2,50 per cento vengono calcolati su retribuzioni notoriamente più basse degli altri Corpi.

PROPOSTA CONAPO DI EMENDAMENTO - A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

EMENDAMENTO

Art. X

(Perequazione del regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole << Forze di polizia ad ordinamento civile>>, inserire le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.

Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

MOTIVAZIONE:

L'emendamento pone fine all'ennesimo ingiustificato deteriore trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia.

Difatti con questo emendamento si sana una ingiustizia nei confronti dei vigili del fuoco i quali non possono accedere alle speciali agevolazioni fiscali per l'accesso alla prima casa riservate al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, laddove per ragioni di servizio risultano impossibilitati a stabilire residenza e dimora abituale nell'immobile costituente unica abitazione di proprietà. Problematiche di trasferimento cui soffrono anche gli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, ai quali, peraltro, l'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la medesima peculiare specificità lavorativa. Si tratta in sostanza di garantire anche ai vigili del fuoco, come già concesso a forze armate e di polizia, di accedere all'imposta di registro e all'IVA agevolata nelle compravendite immobiliari, come anche di accedere alla detraibilità fiscale dei mutui ipotecari, senza i vincoli della residenza e della dimora abituale.

L'emendamento è inoltre congruente con il precedente comma 5, laddove, ai fini IMU, per le medesime necessità di trasferimento del personale, questa volta i vigili del fuoco sono stati assimilati a forze armate e di polizia, prescindendo dall'obbligo di residenza e dimora abituale.

Sotto, in rosso e sottolineate, il risultato dell'emendamento come richiesto dal Conapo:

Art. 66 della legge 21/11/2000, n. 342

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale vigili del fuoco, non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale vigili del fuoco, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

EMENDAMENTO

Dopo l'art. X, inserire il seguente:

Art. X-bis

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'art.8 bis del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

MOTIVAZIONE:

L' art. 8 bis del Decreto legislativo 12/05/1995, n. 195 rubricato *“Consultazione delle rappresentanze del personale”* prevede che *“Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate”*.

Si ritiene che analoga attenzione debba essere riservata anche alle rappresentanze del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, sia alla luce dell'art. 19 della legge 183/2010 (specificità), sia per la necessità di garantire a tale Corpo ed ai suoi appartenenti parità di attenzione istituzionale rispetto agli Corpi dello stato, sia per le peculiari attività di soccorso pubblico direttamente ricadenti sulla sicurezza della popolazione.

COPERTURA FINANZIARIA:

L'emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.